

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI FAIDO
E LE PARROCCHIE
DI
ANZONICO, CALONICO, CALPIOGNA, CAMPELLO, CAVAGNAGO,
CHIGGIOGNA, CHIRONICO, FAIDO, MAIRENGO, MOLARE, OSCO,
ROSSURA, SOBRIO.

COMUNE di FAIDO



PROGETTO DOPO IL PLENUM DEL GRUPPO DI LAVORO DEL 12 AGOSTO

CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI FAIDO
(rappresentato dal Municipio)**

E

**LE PARROCCHIE DI
ANZONICO, CALONICO, CALPIOGNA, CAMPELLO, CAVAGNAGO, CHIGGIOGNA, CHIRONICO, FAIDO,
MAIRENGO, MOLARE, OSCO, ROSSURA, SOBRIO
(rappresentati dai rispettivi Consigli Parrocchiali)**

premesso quanto segue:

- l'attuale Comune di Faido è il risultato di tre successive tappe aggregative: quella che ha interessato Calonico, Chiggiogna e Rossura (29.01.2006), la successiva con Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Mairengo e Osco (01.04.2012), quella con Sobrio (10.04.2016);
- sul territorio del nuovo Comune di Faido operano 13 Parrocchie;
- La Chiesa cattolica è una corporazione di diritto pubblico riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 24 – RL 101.00). Le Parrocchie sono, in base all'ordinamento cantonale, riconosciute quali corporazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica (art. 8 cpv. 1 Legge cantonale sulla Chiesa Cattolica – RL 191.100).
- prima della costituzione del nuovo Comune di Faido, tutti i precedenti Comuni prevedevano forme di finanziamento all'attività delle Parrocchie date in particolare dal diritto consuetudinario. Tali forme di finanziamento potevano coprire in tutto o in parte la congrua del Parroco, la remunerazione degli insegnanti di religione, le spese di manutenzione o riparazione ordinaria degli edifici di culto, rispettivamente dell'area circostante.
- nella procedura di studio aggregativo è stato esplicitamente assicurato che il nuovo Comune avrebbe ripreso gli impegni assunti continuando a riconoscere le partecipazioni per il finanziamento delle singole Parrocchie e, in particolare, che di questo impegno si sarebbe tenuto conto nelle nuove convenzioni (cfr. rapporto Commissione di studio 10.05.2011);
- l'art. 24 della Legge sulla Chiesa cattolica prevede che le convenzioni, le consuetudini ed ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate;
- attualmente il Comune di Faido assicura i contributi ordinari annuali alle singole Parrocchie nei modi indicati nell'annesso documento (allegato 1 – scheda contabile consuntivo 2019)
- in virtù dei predetti aspetti le Parrocchie hanno spontaneamente svolto il necessario compito rivolgendosi al Comune al fine di trovare un accordo condiviso che viene esplicitato mediante il presente atto convenzionale che ha per scopo quello di dare seguito all'intento di riconoscere il ruolo sociale delle Chiese, quello normativo del carattere pubblico delle medesime e di regolare i rapporti finanziari tra Comune e le Chiese locali in modo chiaro, trasparente e secondo i principi dell'equità e della parità di trattamento.

Ritenuto inoltre che:

- il Cantone ma anche i Comuni sono chiamati a partecipare ai costi di regolare manutenzione, di conservazione e di restauro di beni culturali protetti di interesse cantonale o locale in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (RL 445.110);
- l'insegnamento della religione nelle scuole elementari, che non riguarda finanziariamente l'aspetto della convenzione, è esplicitamente previsto e disciplinato dall'art. 23 della Legge sulla scuola (RL 400.100) e della Convenzione 20 aprile 2017 sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione stipulata fra il Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone Ticino, da una parte, e l'Ordinario della Diocesi di Lugano dall'altra;

richiamata la Legge organica comunale (LOC) e in particolare l'art. 193a, il suo Regolamento di applicazione e ogni altra norma o disposizione applicabili per la fattispecie

stipulano la seguente convenzione

1. Oggetto e scopo.

La presente convenzione ha per oggetto il contributo finanziario ordinario annuo che il Comune di Faido si impegna versare alle Parrocchie di Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiona, Chironico, Faido, Mairengo, Molare, Osco, Rossura e Sobrio. Lo scopo è quello di assicurare il finanziamento comunale alle Parrocchie per tutte le ragioni indicate in sede di premessa.

2. Ammontare del contributo ordinario e indicizzazione.

2.1

Il contributo finanziario ordinario di cui al punto 1. è fissato in CHF 90'000.00 annui. Il relativo importo è quello indicato nell'allegato 2 che è stato preliminarmente allestito dal Gruppo di lavoro interparrocchiale e successivamente approvato dai Consigli Parrocchiali. Il versamento sarà assicurato alle singole Parrocchie direttamente dal Comune di Faido tramite i propri servizi finanziari. Per il calcolo dei contributi alle singole Parrocchie il numero degli abitanti delle singole frazioni (cittadini svizzeri e stranieri domiciliati) sarà adeguato ogni quattro anni.

2.2

L'importo viene indicizzato all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (base di riferimento 31 dicembre 2021 pari a 100 punti) quando lo stesso dovesse superare di 5 punti il valore di riferimento precedente.

2.3

A titolo cautelativo qualora, malgrado i contributi previsti dalla presente convenzione e da altri redditi, una Parrocchia dovesse trovarsi stabilmente in gravi difficoltà finanziarie per cause indipendenti dalla propria volontà, il Comune su richiesta del Consiglio Parrocchiale si impegna ad aprire una trattativa per concordare una possibile revisione dell'importo fissato per questa specifica Parrocchia. Si richiama inoltre quanto regolato dall'art. 5 a titolo d'impegno delle singole Parrocchie.

3. Contributo straordinario.

Per opere di restauro e per manutenzioni straordinarie degli edifici religiosi parrocchiali, chiese, oratori, cappelle, ecc., ogni singola Parrocchia potrà richiedere (mediante la presentazione di specifica documentazione) un contributo comunale straordinario sul quale il Municipio o il Consiglio comunale si esprimeranno a dipendenza delle loro competenze tenendo in particolare conto della Legge sulla protezione dei beni culturali.

4. Contributo insegnamento religioso.

Si richiama quanto già indicato in sede di premessa, ossia, a livello finanziario il contributo esula dal presente accordo.

5. Impegno in termini di gestione delle risorse finanziarie.

5.1.

Le singole Parrocchie, in uno spirito di solidarietà parrocchiale e di collaborazione, si impegnano attivamente, secondo le loro possibilità, a promuovere azione rivolte al reperimento di fondi per finanziare le loro attività derivanti in particolare dai lavori di manutenzione ordinaria interessanti i rispettivi edifici.

5.2

Nel contempo si assumono l'impegno di un'oculata gestione delle proprie spese. A tale riguardo, tenuto anche conto della loro importanza e dello spirito comunitario, si impegnano a perseguire le singole tradizioni date dalle celebrazioni dei Santi Patroni.

6. Impegno in termini di utilizzo delle infrastrutture Parrocchiali.

Le Parrocchie si impegnano a concedere gratuitamente al Comune di Faido l'uso delle Chiese o di altre infrastrutture per l'organizzazione di eventi di tipo culturale compatibili con gli scopi dell'edificio sacro e con il calendario liturgico.

7. Celebrazioni.

Le Parrocchie si impegnano a garantire la celebrazione decorosa del culto confacente alle necessità della comunità cattolica. La celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali non è soggetta ad alcuna tassa, riservati i contributi volontari.

8. Consuntivi finanziari.

8.1

Le singole Parrocchie dovranno trasmettere, entro il 30 giugno, al Municipio di Faido i rispettivi Conti consuntivi finanziari (art. 21 cpv. 2 RLCC) unitamente ai rapporti della Commissione della Gestione, ritenuto la facoltà del Municipio o dei suoi servizi finanziari, di chiedere ulteriori informazioni o documentazioni specifiche di merito.

8.2

Le Parrocchie si impegnano a segnalare tempestivamente al Municipio eventuali ricavi straordinari (lasciti, donazioni, ecc.) che dovessero determinare un importante e duraturo miglioramento della loro situazione finanziaria tale da renderla economicamente autonoma a lungo termine. In tale evenienza non sarà messo comunque in discussione il contributo complessivo assicurato alle Parrocchie.

9. Rappresentanza del Comune.

Il Municipio ha il diritto di designare un proprio rappresentante in seno ai Consigli Parrocchiali (art. 17 cpv. 4 LCC).

10. Rappresentanza delle Parrocchie.

Le Parrocchie, per agevolare i rapporti informativi e di collaborazione con il Comune di Faido in riguardo agli aspetti finanziari derivanti dalla presente convenzione, designano al loro interno e ogni quattro anni 1 loro rappresentante nel Gruppo di lavoro interparrocchiale che a sua volta delega uno o più rappresentanti nelle trattative del Comune. Tale Gruppo non ha tuttavia competenza decisionale che rimane conferita ai singoli Consigli Parrocchiali rispettivamente alle Assemblee Parrocchiali.

11. Entrata in vigore.

La presente convenzione entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2021 riservate le ratifiche da parte della Sezione Enti Locali e dell'Autorità ecclesiastica della Diocesi di Lugano.

12. Durata, disdetta, disdetta singola.

12.1

La presente convenzione ha la durata di 10 anni. Trascorso tale periodo la stessa si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di 10 anni e così di seguito. È riservata la facoltà, per ogni parte contraente, di disdirarla con un preavviso di 1 anno.

12.2

In caso di disdetta di una singola Parrocchia la convenzione rimane in vigore per le altre parti contraenti.

13. Abrogazioni.

Questa convenzione estingue ogni altra precedentemente conclusa in forma scritta o tacita basata sulla consuetudine, nonché altra disposizione contraria o incompatibile.

Annessi quale parte integrante della presente convenzione:

Allegato 1: contributo comunale attuale (scheda contabile, consuntivo 2019)

Allegato 2: nuovo contributo alle singole Parrocchie.



La presente convenzione è stata approvata:

Dal Consiglio comunale di Faido	il 21 dicembre 2020
Dall'assemblea Parrocchiale di Anzonico	il 14 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Calonico	il 23 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Calpiogna	il 17 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Campello	il 28 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Cavagnago	il 20 luglio 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Chiggiogna	il 21 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Chironico	il 27 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Faido	l'8 febbraio 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Mairengo	il 12 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Molare	il 13 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Osco	il 17 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Rossura	il 22 aprile 2021
Dall'assemblea Parrocchiale di Sobrio	il 24 aprile 2021.

Ratificata:

dal Dipartimento Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 18 ottobre 2021

dalla Diocesi di Lugano il 28 ottobre 2021

PER IL MUNICIPIO DI FAIDO

Il Sindaco:

C. Nastasi



La Segretaria:

A. Pedrini